

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4182

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARTESE, NENNA D'ANTONIO, QUIETI

Presentata il 14 novembre 1986

Affidamento in concessione di costruzione e di esercizio delle autostrade A-24 « Roma-L'Aquila-Teramo-Alba Adriatica » e A-25 « Torano-Pescara »

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende stabilire un definitivo assetto normativo alla particolare situazione venutasi a creare a seguito della dichiarazione di decadenza della società SARA dalla concessione di costruzione e di esercizio delle autostrade A-24 e A-25 rispettivamente sui percorsi « Roma-L'Aquila-Villa Vomano » e « Torano-Avezzano-Popoli-Pescara ».

Conseguentemente alla decadenza della società SARA, in base al decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106, l'Azienda nazionale autonoma strade (ANAS) è subentrata nella gestione dei tratti autostradali anzidetti.

Tale gestione, nata come provvisoria, si è nel tempo consolidata in un quadro di incertezze che ha finito per influenzare

certamente non favorevolmente l'efficienza dei servizi che, con innegabili sforzi, sono stati comunque assicurati ad un livello più che soddisfacente.

Allo scopo pertanto di rendere operativa la finalità esposta in premessa, la presente proposta di legge si articola secondo le principali direttive volte a:

1) costituire una società per azioni, a prevalente capitale pubblico, con la partecipazione differenziata di enti pubblici territoriali interessati, di enti pubblici finanziari, della Società autostrade del gruppo IRI/Italstat e degli enti e società privati per la concessione di costruzione e di esercizio degli itinerari autostradali denominati A-24 e A-25 nonché per il completamento della costruzione del laboratorio di fisica nucleare nella Galleria del Gran Sasso.

Tale partecipazione è contemplata nell'articolo 1 in termini non egualitari, in quanto, in ragione delle caratteristiche già sperimentate favorevolmente, è sembrato opportuno e utile preservare una maggioranza assoluta della quota capitaria alla società autostradale del gruppo IRI/Italstat.

Ulteriori aspetti concernono il procedimento di approvazione della concessione e il suo contenuto per i completamenti autostradali nei tratti suindicati, nonché alcune disposizioni di dettaglio, quali, tra le altre, quelle concernenti il subingresso della nuova società nei rapporti giuridici preesistenti, il trasferimento del personale in servizio, la determinazione delle tariffe di pedaggi;

2) sistemare in termini definitivi la posizione del personale dipendente dalla Società preesistente, mediante un procedi-

mento per linee, in parte alternative. Infatti l'articolo 2 prevede in prima battuta il trasferimento alla nuova società e in linea successiva l'opzione del personale addetto al settore costruzioni nei ruoli dell'ANAS, a meno che esso non preferisca il collocamento a riposo.

L'inquadramento in soprannumero nei ruoli dell'ANAS decorrerà dalla data di entrata in vigore della legge ed avverrà sulla base di criteri che saranno predeterminati con apposito decreto interministeriale, con salvaguardia della posizione giuridica precedentemente posseduta;

3) trasferire i fondi stanziati per il completamento degli itinerari autostradali alla società concessionaria secondo modalità e termini che saranno stabiliti nella convenzione che provvede alla concessione. Tale previsione è contemplata nell'articolo 3.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Concessione di costruzione
e di esercizio).*

1. È autorizzato l'affidamento in concessione di esercizio e l'esecuzione della realizzazione del completamento degli itinerari autostradali « Roma-L'Aquila-Teramo-Alba Adriatica » e « Torano-Pescara » nonché il completamento della costruzione del laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso di cui alla legge 9 febbraio 1982, n. 32, e successive modificazioni, ad una società per azioni a prevalente capitale pubblico con la partecipazione differenziata di quattro gruppi così ripartita:

a) gruppo A: 20 per cento - enti pubblici territoriali interessati;

b) gruppo B: 15 per cento - enti pubblici finanziari;

c) gruppo C: 51 per cento - Società autostradale del gruppo IRI-Italstat;

d) gruppo D: 14 per cento - enti e società privati.

2. La concessione viene assentita entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, di concerto con i Ministri del tesoro, delle partecipazioni statali e per la funzione pubblica. Con lo stesso decreto vengono approvati, sentito il consiglio di amministrazione dell'ANAS ed il Consiglio di Stato, la convenzione di concessione ed il relativo piano finanziario.

3. Tale convenzione deve provvedere:

a) al completamento della seconda via di corsia della tratta « Uscita nord del Traforo del Gran Sasso-Teramo » di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 531;

b) al proseguimento autostradale fino ad Alba Adriatica mediante la realizzazione del tronco « Teramo-Alba Adriatica »;

c) al completamento della costruzione del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso di cui alla legge 9 febbraio 1982, n. 32, e successive modificazioni;

d) a consegnare alla nuova concessionaria, per l'esercizio ed eventuale adeguamento, i due primi lotti realizzati dall'ANAS ad una sola via, relativi al tronco Villa Vomano-Teramo;

e) all'esercizio trentennale delle autostrade A-24 ed A-25.

4. Inoltre, la convenzione disciplina:

a) il trasferimento alla società concessionaria dei rapporti giuridici contrattuali costituiti per l'attività di esercizio dell'infrastruttura e delle costruzioni relative al completamento dell'itinerario autostradale « Roma-Teramo-Alba Adriatica » e « Torano-Pescara » e della costruzione del laboratorio di fisica nucleare;

b) il trasferimento alla società concessionaria del personale dipendente della « Società autostrade romane ed abruzzesi » (SARA) in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale assunto ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106; i presentatori di lavoro conservano nei confronti della società concessionaria i loro diritti acquisiti anteriormente al trasferimento;

c) la determinazione delle tariffe di pedaggio, che deve assicurare la copertura dei costi di esercizio, di manutenzione e di rinnovo degli impianti, oltre alla devoluzione allo Stato di una quota annua del gettito degli introiti, a titolo di canone di concessione;

d) l'autorizzazione ad iscrivere quale immobilizzazione reversibile all'attivo del bilancio della società concessio-

itaria, l'intero investimento effettuato dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) e dall'ANAS per la realizzazione delle autostrade che si concedono in esercizio e, al passivo sotto la voce « Fondo compensativo », un ammontare di pari importo onde consentire la commisurazione delle quote di ammortamento tecnico da determinarsi annualmente;

e) che la concessionaria, fermo l'obbligo di rispettare nell'affidamento degli appalti, il principio di non discriminare in base alla nazionalità delle imprese appartenenti alla CEE, di cui all'articolo 3, lettera a), della legge 8 agosto 1977, n. 584, è tenuta ad aggiudicare mediante gara non meno del 60 per cento dei lavori a base di appalto;

f) che l'aliquota delle spese generali di costruzione ammesse nelle perizie di spesa non superi il 10 per cento dell'importo complessivo delle perizie medesime.

ART. 2.

*(Disposizioni
concernenti il personale).*

1. Il personale alle dipendenze della ex concessionaria SARA SpA, nonché quello assunto dall'ANAS ai sensi dell'articolo 6, comma quinto, del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106, viene trasferito, salvo quanto disposto dal comma 2, alla società concessionaria di cui all'articolo 1. Tale personale conserva nei confronti della Società i diritti acquisiti anteriormente al trasferimento.

2. Il personale di cui al comma 1 dipendente dall'ANAS che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia esclusivamente addetto al settore costruzioni, può optare, con domanda da presentarsi all'ANAS entro sessanta giorni dalla data predetta, per il collocamento alle dipendenze dell'ANAS o per il collocamento a riposo.

3. L'inquadramento anche in soprannumero nei ruoli dell'ANAS del personale di cui al comma 2 ha decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge ed avviene con predeterminazione, mediante decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, dei criteri e delle modalità che tengano conto della qualificazione posseduta dal personale in relazione all'attività svolta e in rapporto ai profili professionali vigenti per il personale dell'ANAS.

4. Il personale indicato nel comma 3 è destinato agli uffici ANAS di Roma e dell'Abruzzo con salvaguardia del relativo trattamento economico che non può essere complessivamente inferiore a quello percepito nella precedente posizione giuridica. L'eventuale differenza retributiva viene conservata a titolo di assegno *ad personam* riassorbibile con i futuri miglioramenti economici.

ART. 3.

1. I fondi stanziati per il completamento dell'itinerario autostradale « Roma-L'Aquila-Teramo » di cui alle leggi 12 agosto 1982, n. 531, e 3 ottobre 1985, n. 526, nonché quelli stanziati per la costruzione del laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso di cui alle leggi 9 febbraio 1982, n. 32, e 12 giugno 1984, n. 231, sono trasferiti alla società concessionaria unitamente a tutti i beni immobili compresi gli impianti, le pertinenze e gli accessori inerenti alle autostrade A-24 ed A-25.

2. La convenzione indicata all'articolo 1, comma 2, stabilisce modalità e termini per il trasferimento alla società concessionaria dei fondi di cui al comma 1.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.